

# PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 416/X<sup>^</sup>

1<sup>A</sup> COMM. CONSILIARE

2<sup>A</sup> COMM. CONSILIARE

S. R. 2  
01-23-19  
*[Signature]*

Proposta di legge di iniziativa dei consiglieri regionali ~~Greco~~ Sergio recante: "Disposizioni di riordino delle funzioni amministrative provinciali, di area vasta e Città metropolitana, in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 agosto 2002, n. 34"

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge, sebbene dettata dall'urgenza e dall'accelerazione imposta dalle ultime misure finanziarie della legge di stabilità 2015 (art. 1, commi 420 e seguenti, L. 190/2014), costituisce una importante assunzione di responsabilità del sistema REGIONE.

La Legge 7 aprile 2014 n. 56, nota come legge Delrio, segna una tappa fondamentale nel processo di riordino della governance del nostro Paese, aprendo un nuovo percorso per il rilancio dei territori, con l'obiettivo di rendere gli assetti istituzionali più rispondenti alle esigenze dei cittadini ed ai bisogni di sviluppo della società, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità e riduzione della spesa pubblica, e salvaguardandone nel contempo le singole identità.

Si tratta di una legge che ridefinisce l'assetto istituzionale delle Province quali enti di secondo livello e, pur attribuendo alle stesse la titolarità di funzioni amministrative fondamentali, individuate dal comma 85 dell'art. 1, ne prevede il riordino delle competenze.

La Regione Calabria è chiamata a procedere con ferma volontà al riordino delle funzioni in precedenza conferite alle Province con la legge regionale n. 34/2002 e successive modifiche ed integrazioni (vedasi l.r. n. 1/2006 - l.r. n. 15/2006 — l.r. n. 1/2007 — l.r. n. 58/2009 — l.r. n. 34/2010) nel rispetto del dettato costituzionale degli artt. 117 e 118 ed in applicazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.

Questo processo deve portarci inevitabilmente ad attribuire ai Comuni, e alle loro primarie forme associative, quelle funzioni che si prestano ad essere esercitate al livello istituzionale di maggiore prossimità al cittadino, riservando alla Regione esclusivamente quelle funzioni che presentano esigenze di maggiore unitarietà (come nel caso della internazionalizzazione delle aziende di produzione e delle politiche di promozione in ambito sovraregionale ...). E ciò in continuità e coerenza con quanto già espresso in termini di principio dall'art. 2 della L.R. 34/2002.

Il nuovo riordino delle funzioni amministrative dovrà inoltre garantire continuità amministrativa ai cittadini, una giusta tutela dei livelli occupazionali e, non da ultimo, favorire e rafforzare la governance locale.

Si tratta di una tappa fondamentale di un più ampio processo di ridefinizione degli assetti territoriali regionali, locali e di area vasta che condurrà la nostra Regione ad introdurre un sistema di governance nuovo e più vicino ai territori.

Viene valorizzato il ruolo dei Comuni, soprattutto quando svolgono le funzioni in forme di esercizio associato, si persegue la semplificazione e razionalizzazione delle procedure, evitando "lo spezzettamento" delle competenze, si riafferma la supremazia per la Regione della funzione legislativa, di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo, come voluto dalla Costituzione, avviando così una utile quanto indispensabile inversione della rotta che nel tempo ha trasformato invece questo Ente in una pesante macchina burocratica gestionale.

Ai nuovi Enti di Area Vasta, già titolari di funzioni proprie, per come individuate nel comma 85 della legge 56/2014 (pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, tutela e valorizzazione dell'ambiente; pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 6657 del 28-02-19  
2015

autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale; programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale; raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali; gestione dell'edilizia scolastica; controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione in ambito provinciale delle pari opportunità) viene attribuita, ampliata e modulata, la funzione di raccordo e supporto ai Comuni, anche con la possibilità che si sostituiscano a questi nella gestione di specifiche funzioni qualora risultino nell'impossibilità di assicurarle in maniera efficace ed efficiente.

La legge proposta dovrà infine trovare attuazione e completamento in successivi provvedimenti della giunta regionale nella consapevolezza che la concreta attuazione della riforma dipenderà anche dall'adeguatezza delle risorse umane, finanziarie e strumentali messe a disposizione. Obiettivo questo certamente non facile alla luce degli ulteriori pesanti tagli previsti dalle leggi di stabilità che si sono susseguite dal 2015 ad oggi.

La proposta consta di 12 articoli suddivisi in tre capi.

## RELAZIONE TECNICO — FINANZIARIA

La presente proposta è caratterizzata dalla neutralità sotto il profilo economico finanziario poiché contiene disposizioni di natura ordinamentale, procedimentale e organizzativa che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari a valere sul bilancio regionale.

Riguardo inoltre al trasferimento delle funzioni di cui alla presente proposta di Legge, come previsto dall'Art. 7 della presente proposta di Legge, non derivano nuovi o maggiori oneri o minori entrate a valere sul bilancio regionale, essendo contestualmente trasferiti beni, risorse strumentali e finanziarie, nonché eventuali fondi e/o capitoli e/o bilanci, corrispondenti a quelli utilizzati dagli enti locali, Province, Comunità Montane, che svolgevano le funzioni prima del trasferimento, secondo le disposizioni della presente legge.

Si allega alla presente proposta di legge il quadro di riepilogo dell'analisi economico-finanziaria.

Inoltre, a suffragare l'assenza di nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale in base alle suddette motivazioni, la presente legge reca nell'articolato la clausola di neutralità finanziaria.

### Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

**Titolo:** Legge regionale "Disposizioni di riordino delle funzioni amministrative regionali degli enti di area vasta e Città metropolitana in attuazione della legge n. 56/2014 e disciplina delle forme associative delle Unioni di Comuni e delle fusioni di Comuni. Modifiche e integrazioni alla L.R. 34/2002"

**La Proposta di legge emarginata nel titolo, come comprovato nella relazione illustrativa e tecnico-finanziaria allegata, oltre che dal complesso delle disposizioni in essa recate, ha natura procedimentale e organizzativa ed è neutrale dal punto di vista finanziario.**

**Tab. 1<sup>1</sup> Oneri finanziari:**

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I e C	Carattere temporale	Importo
1.	Nessun onere finanziario in quanto indica l'oggetto – norma a carattere ordinamentale	//	//	0,00 €
2.	Nessun onere finanziario in quanto indica i principi – norma a carattere ordinamentale	//	//	0,00 €
3.	Nessun onere finanziario in quanto indica le funzioni delle province – norma a carattere ordinamentale	//	//	0,00 €
4.	Nessun onere finanziario in quanto indica le funzioni della Città Metropolitana – norma a carattere ordinamentale	//	//	0,00 €
5.	Nessun onere finanziario in quanto indica le funzioni dei Comuni – norma a carattere ordinamentale	//	//	0,00 €

<sup>1</sup>

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotta dall'attuazione del provvedimento. Nella colonna 1 è indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa. Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa. Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento". Nella colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "annuale", P "Pluriennale". Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

6.	Nessun onere finanziario in quanto indica la cornice entro cui procedere nell'ambito del riordino delle partecipazioni societarie – norma a carattere ordinamentale	//	//	0,00 €
7.	Nessun onere apporta modifica e integrazioni alla lr 34/2002 – norma a carattere ordinamentale., essendo contestualmente trasferiti beni, risorse strumentali e finanziarie, nonché eventuali fondi e/o capitoli e/o bilanci, corrispondenti a quelli utilizzati dagli enti locali, Province, Comunità Montane, che svolgevano le funzioni prima del trasferimento, secondo le disposizioni della presente legge.	//	//	0,00 €
8.	Nessun onere norma di coordinamento a carattere ordinamentale	//	//	0,00 €
9.	Nessun onere. Detta le disposizioni transitorie	//	//	0,00 €
10.	Clausola di neutralità finanziaria	//	//	0,00 €
11.	Abrogazione di norme	//	//	0,00 €
12.	Entrata in vigore	//	//	0,00 €

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari non vanno esplicitati atteso che alla presente proposta non corrisponde spesa. La presente legge, novellando la legge elettorale regionale, reca disposizioni di carattere ordinamentale, che mirano a modificare anche una legge regionale vigente senza comportare nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale. Infatti, riguardo al trasferimento delle funzioni di cui alla presente proposta di Legge, come previsto dall'Art. 7 della presente proposta di Legge, non derivano nuovi o maggiori oneri o minori entrate a valere sul bilancio regionale, essendo contestualmente trasferiti beni, risorse strumentali e finanziarie, nonché eventuali fondi e/o capitoli e/o bilanci, corrispondenti a quelli utilizzati dagli enti locali, Province, Comunità Montane, che svolgevano le funzioni prima del trasferimento, secondo le disposizioni della presente legge. Tuttavia, si è provveduto a fornire i dati e gli elementi idonei a consentire la verifica della congruità della clausola di invarianza finanziaria di cui all'art. 10, comma 1 della presente legge *“anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziati in bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime”*. L'entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziati nel Bilancio di previsione 2019, per le finalità già indicate nelle disposizioni della presente legge sono allocate alla MISSIONE 18.

**Copertura finanziaria: la proposta non necessita di copertura finanziaria.**  
**Tab. 2<sup>2</sup> Copertura finanziaria:**

Programma/Capitolo	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
//	//	//	//
<b>Totale</b>	//	//	//

*Disposizioni di riordino delle funzioni amministrative provinciali, di area vasta e Città metropolitana, in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 agosto 2002, n. 34*

**CAPO I**

**Oggetto e principi**

**Art. 1**

*(Oggetto)*

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione, della legge 7 aprile 2014 n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e delle altre disposizioni statali e regionali in materia, provvede al riordino delle funzioni amministrative regionali, degli enti di area vasta e della Città metropolitana di Reggio Calabria.

**Art. 2**

*(Principi)*

1. In base all'accordo sancito in Conferenza unificata l'11 settembre 2014, il processo di riordino delle funzioni di cui alla presente legge risponde ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, assicurando continuità amministrativa, semplificazione e razionalizzazione delle procedure.

2. La riallocazione avviene attribuendo ai Comuni ed alle loro primarie forme associative le funzioni che si prestano ad essere esercitate al livello istituzionale di maggiore prossimità al cittadino, riservando alla Regione esclusivamente quelle caratterizzate da esigenze di unitarietà, nonché privilegiando l'attribuzione di ciascuna funzione nella sua interezza ad un unico soggetto istituzionale.

3. Nell'attuazione del processo di riordino, inoltre, la Regione:

- a. esalta il ruolo della Città metropolitana di Reggio Calabria;
- b. valorizza la funzione svolta dai comuni.

**CAPO II**

**Disposizioni di riordino delle funzioni amministrative, sulla Città metropolitana di Reggio Calabria**

**Art. 3**

*(Funzioni delle province)*

1. Le Province, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le funzioni fondamentali loro attribuite dall'articolo 1, comma 85, della legge n. 56/2014, e precisamente: a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente; b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale ed autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con le disposizioni della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35 (Norme per i servizi di trasporto pubblico locale) e con la programmazione regionale; costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale; c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale; d) raccolta ed elaborazione dati ed assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali; e) gestione dell'edilizia scolastica; f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione in ambito provinciale delle pari opportunità.

2. Per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni di tutela e valorizzazione dell'ambiente e di pianificazione territoriale di cui alla lettera a) del comma precedente, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede, nell'ambito della propria competenza legislativa, ad un riordino complessivo della materia con specifica legge di settore che, nel definire limiti e modalità delle competenze provinciali, persegue anche la semplificazione delle procedure.

3. Le Province, ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della legge n.56/2014, svolgono altresì funzioni di raccordo e supporto ai Comuni, esercitando specifiche funzioni al fine di assicurarne l'adeguata gestione, secondo i principi di efficacia ed efficienza. Tali funzioni comunali, da svolgere sulla base di convenzioni con i comuni interessati, sono: centrale di committenza, stazione

appaltante, organizzazione di procedure selettive e concorsi, ICT (information and communication technology), gestione di servizi pubblici locali.

4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 89, della legge 56/2014 e per il conseguimento delle finalità ivi indicate, successivamente all'individuazione degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 7, la Regione, nell'ambito delle proprie competenze ed in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, attribuisce alle Province funzioni ulteriori e diverse rispetto a quelle individuate nei commi precedenti.

#### **Art. 4**

##### *(Ruolo e funzioni della Città metropolitana)*

1. In conformità alle disposizioni della legge n. 56/2014, la Città metropolitana svolge un'azione di sviluppo strategico del territorio metropolitano, di promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di proprio interesse, nonché di cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello.

2. Al fine di concertare le azioni ed i progetti di sostegno allo sviluppo economico del territorio relativo all'area metropolitana, compresa la dotazione infrastrutturale strategica, viene istituita, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, la Conferenza permanente Regione-Città metropolitana, quale sede istituzionale di raccordo e condivisione delle iniziative programmatiche di interesse comune. La composizione e le modalità di funzionamento della Conferenza permanente sono disciplinate, previa deliberazione della Giunta regionale, con apposito protocollo d'intesa sottoscritto dal Presidente della Giunta regionale e dal Sindaco della Città metropolitana di Reggio Calabria.

3. La Città metropolitana di Reggio Calabria esercita le funzioni fondamentali attribuite dall'articolo 1, comma 44, della legge 56/2014, nonché le funzioni fondamentali delle province conferite dall'articolo 1, comma 85, della stessa legge.

4. Oltre alle funzioni indicate dal comma 3, possono essere svolte dalla Città metropolitana, mediante convenzioni con i comuni interessati, le funzioni di centrale di committenza, di stazione appaltante, di predisposizione dei documenti di gara, di organizzazione di procedure selettive e concorsi, di gestione di servizi pubblici locali e di monitoraggio dei contratti di servizio. Dovendo garantire la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica nell'ambito dell'intero territorio metropolitano, la Città metropolitana può approvare il Piano Strutturale Comunale relativo ai comuni che rientrano nella sua area, in luogo degli stessi sulla base di apposite convenzioni con i comuni interessati, ovvero in loro sostituzione per i casi di inerzia.

5. La Città metropolitana di Reggio Calabria esercita altresì le funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale secondo le disposizioni stabilite nella l.r. 31 dicembre 2015, n. 35 - Norme per i servizi di trasporto pubblico locale.

6. Ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della l.r. 56/2014, con specifiche disposizioni, alla Città metropolitana possono essere attribuite dalla Regione, nell'ambito della propria competenza legislativa, ulteriori funzioni in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

#### **Art. 5**

##### *(Funzioni dei comuni)*

1. In materia di funzioni amministrative attribuite ai comuni dalla Regione, per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge e salvo quanto disposto nel successivo Capo V, continuano ad avere efficacia le disposizioni della l.r. n. 34/2002.

#### **Art. 6**

##### *(Società partecipate)*

1. La Regione favorisce il riordino delle partecipazioni societarie delle province e dei comuni e la soppressione degli enti ed agenzie operanti in servizi di rilevanza economica. I processi di razionalizzazione indicati al comma 1 avvengono secondo i criteri e le modalità stabiliti dall'articolo 1, commi 611 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015), nonché nel rispetto dei principi fondamentali fissati dall'articolo 1, comma 90, della legge n. 56/2014.

### CAPO III

## **Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 "Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali."**

### **Art. 7**

*(Modifiche ed integrazioni alla l. r. 34/2002)*

1. Ad integrazione e completamento del riordino delle funzioni amministrative, attuato con la presente legge, vengono apportate alla l.r. n. 34/2002 le seguenti modifiche ed integrazioni:
  - a) l'articolo 24 è modificato nel modo seguente:
    - 1) il comma 1 è così sostituito: "La Regione attua il coordinamento e il miglioramento dei servizi di assistenza alle imprese mediante le CCIA che assicurano ai comuni e alle loro associazioni la necessaria assistenza, promuovono corsi di formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale addetto agli sportelli unici per le attività produttive, curano le iniziative di informazione e comunicazione sulle attività degli Sportelli unici.";
    - 2) al comma 3 le parole "le province" sono sostituite con le parole "le CCIAA";
    - 3) al comma 4 le parole "provinciali e" sono soppresse;
  - b) l'articolo 25 è modificato nel modo seguente:
    - 1) al comma 2 le parole "di concerto con le Province" sono soppresse;
    - 2) al comma 3 le parole "promosse dalle Province" sono soppresse;
  - c) l'articolo 26 è modificato nel modo seguente:
    - 1) nella rubrica le parole "delle Province, delle Comunità Montane" sono soppresse;
    - 2) al comma 1 le parole "le Province, le Comunità Montane" sono soppresse;
    - 3) il comma 2 è sostituito dal seguente: "Le funzioni e i compiti attribuiti alle Province dalla legge regionale 23 luglio 1998, n. 9 sono esercitate dalla Regione";
    - 4) al comma 5 le parole "alle Province" sono sostituite con le parole "alla Regione";
  - d) dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 27 sono aggiunte le seguenti: "g) l'approvazione del programma regionale per l'artigianato, elaborato in concorso con i comuni, determinante gli obiettivi per la qualificazione e lo sviluppo territoriale dell'artigianato; h) l'approvazione del piano degli interventi ammessi a contributo e il sostegno a progetti speciali diretti a realizzare iniziative per lo sviluppo del settore.";
  - e) alla lettera a) del comma 1 ed al comma 2 dell'articolo 29 le parole "e provinciale" sono soppresse;
  - f) dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 33 sono aggiunte le seguenti: "h) la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e di qualsiasi altro beneficio comunque riferito all'industria, ivi compresi quelli per le piccole e medie imprese nonché l'erogazione di contributi a consorzi, nei casi e per i fini di cui all'art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 112 del 1998; i) La programmazione negoziata e la promozione della concertazione tra gli Enti locali, le associazioni imprenditoriali, sindacali e gli Enti ad autonomia funzionale; j) la promozione ed il coordinamento delle gestioni associate intercomunali degli sportelli unici, nel rispetto delle competenze comunali; k) la promozione ed il coordinamento dei progetti di ammodernamento dei sistemi produttivi locali; l) i programmi di innovazione e trasferimento tecnologico; m) i programmi di sostegno alla ristrutturazione, riconversione e sviluppo di singoli settori industriali ed agli investimenti per impianti ed acquisto di macchine; n) i programmi per lo sviluppo aziendale finalizzati ad incrementare l'occupazione; o) lo sviluppo e la qualificazione dell'impresa cooperativa nonché il sostegno alla realizzazione, al potenziamento ed alla diffusione sul territorio regionale dei servizi reali alle imprese; p) l'accertamento di speciali qualità delle imprese che siano specificatamente richieste dalla legislazione vigente.";
  - g) l'articolo 39 è modificato nel modo seguente:

- 1) dopo la lettera d) del comma 1 è aggiunta la seguente: "e) l'autorizzazione all'installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia destinata alla distribuzione — il controllo sul rendimento e sul risparmio energetico degli impianti termici e l'uso razionale dell'energia.";
- 2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "2. I comuni esercitano le funzioni di cui al comma 1 nell'ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste dal piano energetico regionale";
- h) dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 43 è aggiunta la seguente: "d) il rilascio dei permessi di ricerca e le concessioni per la coltivazione di minerali solidi e delle risorse geotermiche su terraferma, nel rispetto degli indirizzi della politica nazionale e regionale nel settore minerario, nonché dei programmi regionali di ricerca.";
- i) l'articolo 53 è modificato nel modo seguente:
- 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "Sono riservate alla Regione funzioni e compiti amministrativi concernenti: a) programmazione e coordinamento delle iniziative turistiche di interesse regionale e delle relative risorse finanziarie; b) promozione, in Italia e all'estero, dell'immagine unitaria e complessiva del turismo calabrese; c) coordinamento della raccolta per l'elaborazione e la diffusione delle rilevazioni e delle informazioni concernenti la domanda e l'offerta turistica regionale in tutte le loro articolazioni; d) verifica dell'efficacia ed efficienza dell'azione promozionale delle strutture associate per quanto attiene le attività finanziate dalla Regione; e) attuazione degli interventi finanziati dall'Unione europea, nonché incentivazione in via ordinaria e straordinaria in ordine alla realizzazione, riqualificazione, ammodernamento dei beni, impianti e servizi turistici gestiti dalle imprese e dai soggetti pubblici e privati che operano nel sistema dell'offerta regionale così come definito dalla legislazione e dai documenti di programmazione, comprendendo le agevolazioni finanziarie ordinarie tramite assegnazioni di sovvenzioni, contributi, agevolazioni creditizie, prestazioni di garanzia e ogni altro tipo di intervento, anche avvalendosi di società a partecipazione regionale; f) lo studio, la ricerca e la programmazione in materia di qualificazione dell'offerta turistica, di incentivazione della domanda e di tutela e di assistenza del turista; g) la promozione in Italia ed all'estero dell'immagine unitaria dell'offerta turistica regionale, nonché delle diverse componenti presenti sul territorio regionale che concorrono all'immagine complessiva; h) l'individuazione dei criteri, nell'ambito di quanto prescritto dalla normativa nazionale in materia, per la determinazione dei requisiti strutturali e funzionali minimi per la classificazione delle strutture ricettive; i) la validazione delle tariffe delle strutture; j) indicazione ed espletamento degli esami di abilitazione delle professioni turistiche, ivi compresa la tenuta dei relativi elenchi; k) tenuta dell'albo regionale delle associazioni pro loco; l) incentivazione delle associazioni pro loco, dei loro organi associativi regionali e provinciali e dei loro consorzi; m) la promozione dell'attività imprenditoriale nel settore e la valorizzazione di forme associative tra privati; n) la concessione di contributi; o) l'abilitazione allo svolgimento delle professioni turistiche; p) la tenuta di albi, elenchi e registri di Enti senza scopo di lucro con prevalente attività turistica, delle agenzie di viaggio e delle professioni turistiche individuate sulla base della legislazione vigente; q) la professione di maestro di sci, compresa la abilitazione all'esercizio della professione e la vigilanza sullo svolgimento dell'attività professionale.";
- 2) il comma 2 è sostituito dal seguente: "La Regione coopera con i comuni per la definizione del sistema regionale di informazione turistica";
- j) il comma 1 dell'articolo 55 è sostituito dal seguente: "Sono attribuite ai Comuni funzioni amministrative e compiti concernenti: a) l'attivazione di uffici di informazione e accoglienza turistica per la realizzazione di iniziative o la fornitura di servizi di interesse turistico"; b) realizzazione anche in collaborazione con altri Enti interessati, di iniziative e manifestazioni di interesse turistico; c) rilascio del parere sull'iscrizione all'albo regionale



delle associazioni pro loco; d) l'individuazione e la realizzazione degli interventi promozionali a livello comunale, compresi quelli riguardanti il turismo sociale; e) l'autorizzazione all'esercizio dell'attività delle strutture ricettive e la relativa vigilanza; f) verifica, nel quadro della legislazione regionale, dei livelli dei servizi offerti dagli operatori turistici; g) informazione, accoglienza, assistenza turistica e promozione delle singole località. La promozione delle singole località è funzionale all'attività di informazione, di accoglienza e di assistenza al turista; h) rilevazione e trasmissione alla Regione dei dati e delle informazioni relativi al territorio di competenza; i) classificazione di tutte le tipologie di strutture ricettive, ivi comprese quelle adibite a residenza d'epoca, sulla base di standard e requisiti obbligatori definiti dalla Regione; j) rilevazione delle attrezzature e dei prezzi delle strutture ricettive ai fini della loro pubblicazione; k) accertamento dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge con riguardo alle agenzie di viaggio, agli organismi ed associazioni senza fini di lucro e ai direttori tecnici di agenzia; l) la promozione dell'attività imprenditoriale nel settore e la valorizzazione di forme associative tra privati; m) le strutture ricettive, limitatamente alla raccolta e la pubblicazione delle tariffe, l'attribuzione della classificazione, sulla base dei criteri di cui alla lett. i) dell'articolo 53, ed il rilascio del certificato di classificazione; n) le agenzie di viaggio e turismo; o) le associazioni pro loco; p) la vidimazione delle strutture ricettive; q) tutte le funzioni e i compiti amministrativi esercitati dalle A.P.T. ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 28 marzo 1985 n. 13 ";

- k) dopo il comma 1 dell'articolo 59 aggiungere il seguente: "2. Le funzioni già attribuite alle Province dagli artt. 61, 63 e 85, in materia di territorio, urbanistica e gestione rifiuti, di cui ai Capi II, III e IV Sez. VIII continuano ad essere esercitate dalle stesse fino alla emanazione di specifiche norme regionali di settore.";
- l) l'articolo 64 è modificato nel modo seguente:
- 1) alla lettera a) del comma 1 le parole "e le Province" sono soppresse;
  - 2) La lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente: "b) la disciplina, la distribuzione ed il trasferimento ai comuni e agli IACP delle risorse finanziarie destinate al settore";
  - 3) dopo la lettera d) del comma 1 sono aggiunte le seguenti: "e) la concessione dei contributi ai Comuni per gli interventi di recupero edilizio nei centri storici o nei nuclei storici; f) la nomina ed il funzionamento delle commissioni provinciali per la determinazione delle indennità di esproprio; g) la concessione dei contributi ai Comuni per il recupero degli edifici rurali aventi valore storico ed architettonico situati nelle zone agricole e non più utilizzati a fini agricoli.";
- m) dopo la lettera l) del comma 1 dell'articolo 66 sono aggiunte le seguenti: "m) il rilevamento del fabbisogno abitativo; n) l'individuazione delle tipologie di interventi idonee a soddisfare i fabbisogni rilevanti; o) la localizzazione degli interventi da finanziare con le risorse previste dai piani e programmi regionali; p) l'individuazione dei soggetti attuatori degli interventi.";
- n) l'articolo 67 è modificato nel modo seguente:
- 1) il comma 2 è sostituito dal seguente: "Il programma di cui alla lett. c) del precedente comma determina, altresì, i tempi ed i criteri per l'approvazione dei piani regionali di intervento di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) della L.R. 3 agosto 1999, n. 20, individua il soggetto istituzionale cui demandare l'attuazione e trasferire le relative risorse.";
  - 2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "3. La Regione esercita altresì le funzioni amministrative concernenti il controllo in ordine alla commercializzazione e detenzione degli animali selvatici, il ricevimento di denunce, i visti su certificati di importazione, il ritiro dei permessi errati o falsificati, l'autorizzazione alla detenzione temporanea, ad eccezione della normativa di cui alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES), resa esecutiva dalla legge 19 dicembre 1975, n. 874.";

- o) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 70 è sostituita dalla seguente: " a) l'esercizio della vigilanza e del controllo sulle industrie soggette agli obblighi di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 175/88, ivi compresi i provvedimenti, l'istruttoria tecnica e le verifiche di coerenza e compatibilità ambientale;
- p) l'articolo 77 è sostituito dal seguente:  
"Art. 77  
(Funzioni dell'ARPACAL)  
1. Le funzioni in precedenza esercitate dalle Province vengono attribuite all'ARPACAL. All'ARPACAL sono conferiti funzioni amministrative e compiti concernenti: a) tenuta ed aggiornamento dell'Elenco delle acque dolci superficiali, dell'Elenco delle acque destinate alla molluschicoltura, del Catasto degli scarichi e del Catasto delle utenze idriche; b) attuazione, per quanto di propria competenza, dei piani di risanamento delle acque; c) proposta alla Regione per la classificazione dei corpi idrici e per l'adozione e l'aggiornamento dei piani di risanamento delle acque; d) rilascio delle autorizzazioni allo scarico nelle acque e sul suolo, e relativo controllo; e) adozione di provvedimenti eccezionali e urgenti integrativi e restrittivi della disciplina degli scarichi e degli usi delle acque, volti alla tutela delle acque medesime.";
- q) dopo la lettera s) del comma 1 dell'articolo 80 sono aggiunte le seguenti: "t) rilascio dell'abilitazione alla conduzione di impianti termici ed istituzione dei relativi corsi di formazione; u) esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia dei Comuni nell'attuazione degli interventi per la gestione operativa di episodi acuti di inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico; v) esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia da parte delle amministrazioni comunali riguardo all'obbligo di zonizzazione acustica o di predisposizione dei piani di risanamento acustico.";
- r) l'articolo 82 è modificato nel modo seguente:  
1) alla lettera l) del comma 1 le parole " in attuazione dei piani provinciali" sono soppresse;  
2) dopo la lettera o) del comma 1 sono aggiunte le seguenti: "p) individuazione delle zone per cui è necessario disporre di un piano finalizzato di risanamento; q) rilevamento della qualità dell'aria e controllo delle emissioni atmosferiche, ivi compresi i provvedimenti di autorizzazione, di diffida, di sospensione, di revisione e di revoca delle autorizzazioni agli impianti che producono emissioni, fatta eccezione unicamente per gli impianti termici di civile abitazione.";
- s) dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 83 sono aggiunte le seguenti: "d) verifica della congruità dei piani di classificazione acustica e di risanamento acustico dei comuni; e) predisposizione di campagne di informazione del consumatore e di educazione scolastica.";
- t) l'articolo 86 è modificato nel modo seguente:  
1) alla lettera a) del comma 1 le parole "e provinciali" sono soppresse;  
2) alla lettera d) del comma 1 le parole "e provinciale" sono soppresse;  
3) alla lettera e) del comma 1 le parole "alle Province" sono soppresse;
- u) l'articolo 87 è modificato nel modo seguente:  
1) dopo la lettera m) del comma 1 sono aggiunte le seguenti: "n) interventi di difesa da fenomeni di dissesto, ivi compresi gli interventi per la tutela delle coste e degli abitati costieri; o) realizzazione e manutenzione di opere idrauliche, in caso di assenza dei soggetti tenuti alla loro realizzazione; p) provvedimenti e adempimenti relativi alle acque minerali e termali; q) realizzazione delle dighe non riservate al Registro Italiano Dighe (R.I.D.) ai sensi dell'art. 91, comma 1, d.lgs. 112/1998 e non rientranti, ai sensi della legislazione vigente, nella competenza di altri Enti; r) gestione del demanio, idrico, con rilascio delle relative concessioni ed autorizzazioni d'uso: concessioni di estrazione di materiale litoide dei corsi d'acqua, concessioni di spiagge lacuali superfici e pertinenze dei laghi, concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali, concessioni di derivazione di acqua pubblica.";

- 2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "2. Restano attribuite ai corpi di Polizia Provinciale le funzioni di: a) polizia idraulica, compresa l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione, anche al di fuori del demanio idrico, di qualsiasi opera o intervento che possano influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua ed in genere di ogni intervento, attinente alla polizia delle acque, previsto dai RR. DD. 523/ 1904, 2669/1937 e 1775/1933; b) vigilanza sul demanio e sulla realizzazione degli obblighi posti a carico dei concessionari. In caso di inadempienza da parte del concessionario i corpi di polizia provinciale possono effettuare direttamente gli interventi, salvo rivalsa.";
- v) il comma 1 dell'articolo 91 è sostituito dal seguente: "Le funzioni relative alla progettazione, esecuzione e manutenzione straordinaria delle opere di cui alla lettera e) comma 1, dell'art. 93 del decreto legislativo n. 112/98 sono trasferite ai Comuni sul cui territorio devono essere eseguiti i lavori.";
- w) al comma 1 dell'articolo 94 le parole "le Comunità Montane e le Province" sono sostituite con le parole ", anche in forme associata,";
- x) dopo la lettera m) del comma 1 dell'articolo 96 sono aggiunte le seguenti: "n) il rilascio dell'autorizzazione e della concessione per il posizionamento sui fondali delle condotte delle pubbliche fognature sulla base delle direttive di cui al D.M. 24 gennaio 1996; o) la disciplina della navigazione lacuale recependo, per i territori ricadenti nelle aree protette, le eventuali indicazioni dei rispettivi Enti di gestione; p) il rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione lacuale e la relativa vigilanza.";
- y) al comma 1 ed al comma 3 dell'articolo 110 le parole "Comunità montane" sono soppresse;
- z) il comma 1 dell'articolo 121 è sostituito dal seguente: "1. Sono attribuite alle Province funzioni e compiti amministrativi concernenti: la raccolta, nell'ambito del proprio territorio e sulla base dei dati forniti dai Comuni, di notizie relative alle reti di collegamento e di accesso ai mezzi, agli edifici ed alle aree da utilizzare per interventi di soccorso e di assistenza.";
- aa) al comma 2 dell'articolo 122 le parole "dalle province" sono sostituite con le seguenti "dalla Regione";
- bb) dopo il comma 3 dell'articolo 128 è aggiunto il seguente comma: "4. Sono altresì delegate alle Aziende sanitarie locali le funzioni amministrative ed i compiti concernenti: a) la formazione e la revisione della pianta organica delle farmacie; b) l'istituzione e la gestione dei dispensari farmaceutici; c) l'istituzione di farmacie succursali; d) il decentramento delle farmacie; e) l'indizione e lo svolgimento dei concorsi per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di farmacie succursali; f) l'assegnazione ai Comuni della titolarità delle farmacie.";
- cc) ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 133 le parole "le province" sono soppresse;
- dd) dopo il comma 5 dell'articolo 137 sono aggiunti i seguenti: "6. Sono attribuite alla Regione le funzioni ed i compiti amministrativi, attinenti alla formazione professionale, già esercitate dalle Province e dagli ex coordinamenti provinciali della formazione professionale, istituiti con legge regionale 19 aprile 1985, n. 18, appresso indicate: a) attuazione dei Piani e programmi annuali di formazione e orientamento professionale; b) programmazione e promozione di attività volte alla qualificazione, riqualificazione, specializzazione, aggiornamento e perfezionamento dei lavoratori; c) attività di studio, ricerca e documentazione in materia di formazione professionale; d) elaborazione, produzione e sperimentazione di programmi e sussidi didattici ed audiovisivi; e) nomina dei membri del comitato di controllo sociale e diritti degli allievi; f) promozione di convegni e seminari rivolti alla conoscenza dei problemi della formazione professionale; g) formazione ed aggiornamento degli operatori della formazione professionale; h) adempimenti amministrativi per l'utilizzo dei fondi assegnati per le attività formative; i) attuazione del programma annuale di formazione professionale; j) tenuta dei relativi albi ed aggiornamento delle graduatorie del personale docente e degli operatori della formazione

professionale; k) assistenza tecnica all'utenza interessata alle azioni formative, vigilanza, controllo e rendicontazione dei fondi assegnati agli enti convenzionati; l) coordinamento, indirizzo e controllo sull'attività dei Centri regionali di formazione professionale; m) nomina delle commissioni per gli esami di qualificazione professionale.

7. In aggiunta a quanto previsto dal comma precedente, sono attribuite alla Regione tutte le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di formazione professionale, previste dal capo III e IV dalla legge regionale 19 aprile 1985, n. 18.;"

ee) l'articolo 138 è sostituito dal seguente:

"Art. 138

*(Funzioni delle province e dei comuni)*

1. Le Province esercitano le seguenti funzioni: a) programmazione della messa in rete delle scuole; b) coordinamento della rete di orientamento e programmazione delle relative attività;

c) risoluzione dei conflitti di competenze tra i vari gradi di scuola, ad eccezione di quelli di cui alla lettera b) del successivo comma 2.

2. I comuni esercitano le funzioni di cui all'art. 139 del D.Lgs. n. 112/1998. Essi esercitano inoltre le seguenti funzioni:

a) interventi per la scuola dell'infanzia, nell'ambito della legislazione regionale del settore; b) risoluzione dei conflitti di competenze fra istituzioni della scuola materna e primaria.

3. I comuni svolgono le funzioni di programmazione e gestione, anche mediante apposite convenzioni, nelle seguenti materie:

a) offerta formativa integrata sulla base dell'analisi dei fabbisogni ed in raccordo con gli indirizzi regionali; b) diritto allo studio e all'apprendimento, nell'ambito della legislazione regionale del settore; c) sostegno all'autonomia delle istituzioni scolastiche, statali e non statali, ai sensi dell'articolo 138 e della legislazione regionale; d) edilizia scolastica in coerenza con le competenze previste dalla legge 11 gennaio 1996, n. 23 e dalla legislazione regionale.

4. I comuni possono gestire, anche mediante convenzioni, gli interventi di orientamento, nonché quelli di prevenzione della dispersione scolastica; i comuni operano nell'ambito degli indirizzi regionali.

5. Sono attribuite ai comuni le funzioni ed i compiti amministrativi seguenti, relativi all'istruzione secondaria superiore:

a) rapporti con i distretti scolastici, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche; b) rapporti con gli organi collegiali della scuola, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche; c) assistenza scolastica (sussidi, mense, gestione servizi trasporti, convivialità, ecc.); d) diritto all'istruzione e obbligo scolastico.

6. Sono attribuite alle Province le funzioni ed i compiti amministrativi, attinenti alla formazione professionale, già esercitate dagli ex coordinamenti provinciali della formazione professionale, istituiti con legge regionale 19 aprile 1985, n. 18, appresso indicate:

a) attuazione dei Piani e programmi annuali di formazione e orientamento professionale; b) programmazione e promozione di attività volte alla qualificazione, riqualificazione, specializzazione, aggiornamento e perfezionamento dei lavoratori; c) attività di studio, ricerca e documentazione in materia di formazione professionale; d) elaborazione, produzione e sperimentazione di programmi e sussidi didattici ed audiovisivi; e) nomina dei membri del comitato di controllo sociale e diritti degli allievi; f) promozione di convegni e seminari rivolti alla conoscenza dei problemi della formazione professionale; g) formazione ed aggiornamento degli operatori della formazione professionale; h) adempimenti amministrativi per l'utilizzo dei fondi assegnati per le attività formative; i) attuazione del programma annuale di formazione professionale; j) tenuta dei relativi albi ed aggiornamento delle graduatorie del personale docente e degli operatori della formazione

professionale; k) assistenza tecnica all'utenza interessata alle azioni formative, vigilanza, controllo e rendicontazione dei fondi assegnati agli enti convenzionati; l) coordinamento, indirizzo e controllo sull'attività dei Centri regionali di formazione professionale; m) nomina delle commissioni per gli esami di qualificazione professionale.

7. In aggiunta a quanto previsto dal comma precedente, sono attribuite alle Province tutte le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di formazione professionale, previste dal capo III e IV della legge regionale 19 aprile 1985, n. 18.”;

ff) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 141 le parole "e alle Province" sono soppresse;

gg) l'articolo 142 è modificato nel modo seguente:

1) al comma 1 le parole "Alle Province sono conferite" sono sostituite con le parole "La Regione esercita”;

2) al comma 2 le parole "alle Province finanziamenti per la concessione di" sono soppresse;

hh) il comma 1 dell'articolo 154 è sostituito dal seguente: "Le Province, attraverso i corpi di Polizia Provinciale, esercitano le funzioni ed i compiti di polizia amministrativa in relazione alle funzioni e compiti amministrativi attribuiti dallo Stato o conferiti dalla Regione nelle singole materie.”.

#### **Art. 8**

##### *(Abrogazioni)*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono da intendersi abrogate le seguenti norme della l.r. n. 34/2002:

a) l'articolo 4; i commi 8 e 9 dell'articolo 23; il comma 2 dell'articolo 24; l'articolo 28; l'articolo 34; il comma 2 dell'articolo 36; l'articolo 38; l'articolo 40; l'articolo 42; la lettera a) del comma 3 dell'articolo 50; l'articolo 51; l'articolo 54; l'articolo 57; l'articolo 65; l'articolo 68; l'articolo 71; l'articolo 81; l'articolo 88; il comma 2 dell'articolo 96; l'articolo 97; l'articolo 126; l'articolo 131; il comma 4 dell'articolo 142; l'articolo 144; l'articolo 148 e l'articolo 151.

#### **CAPO VI**

#### **Disposizioni transitorie e finali – Norme finanziarie**

#### **Art. 9**

##### *(Disposizioni transitorie e finali)*

1. L'effettivo trasferimento delle funzioni amministrative oggetto di riordino si perfeziona entro il 30 giugno 2019.

2. Entro lo stesso termine, la Giunta regionale definisce il trasferimento delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative, secondo le disposizioni dettate dall'articolo 1, comma 96, della legge 56/2014 e nel rispetto dei criteri generali stabiliti nel D.P.C.M. del 26 settembre 2014.

3. La Giunta regionale trasmette, entro il 31 dicembre 2019, e successivamente con cadenza annuale, al Consiglio regionale una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente legge, fino all'effettivo completamento del processo di riordino delle funzioni.

4. Fino alla data di effettivo conferimento delle funzioni oggetto della presente legge, restano in vigore le norme di settore vigenti.

#### **Art. 10**

##### *(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, essendo trasferite agli enti subentranti, contestualmente alle funzioni, le risorse strumentali e finanziarie corrispondenti, nei limiti degli stanziamenti già autorizzati con precedenti leggi.

#### **Art. 11**

##### *(Abrogazione di norme)*

1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

#### **Art. 12**

##### *(Entrata in vigore)*


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.

Reggio Calabria, 27 febbraio 2019

I Consiglieri regionali

Orlando GRICO

Franco SERGIO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Franco Sergio', written in a cursive style.